

INCONTRO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

I INCONTRO

IL DECRETO LEGISLATIVO

9 Aprile 2008 n.81

FIGURE DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

MEDICO COMPETENTE

PREPOSTI

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la *responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva* ***in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.***

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
*controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa***

LAVORATORE

Persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato,

con o senza retribuzione,

*anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.*

LAVORATORE

Al lavoratore così definito, sono equiparati altri soggetti tra cui gli
ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI
E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE NEI QUALI
**SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI
LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI, IVI COMPRESSE LE APPARECCHIATURE
FORNITE DI VIDEOTERMINALI**
***LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA
EFFETTIVAMENTE APPLICATO*** ALLA
STRUMENTAZIONE O AI LABORATORI IN QUESTIONE.

OBBLIGHI

1. Ogni lavoratore *deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. I lavoratori devono in particolare:

- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**
- **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**

- **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- **sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

SANZIONI

ARRESTO FINO A 1 MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

È **l'insieme delle persone, sistemi e mezzi** *esterni o interni* all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

È la persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che **collabora con il datore di lavoro**

ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

ADDETTI ANTINCENDIO

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 10 Marzo 1998

ADDETTI EVACUAZIONE

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Possono coincidere con gli addetti antincendio
- Per luoghi di lavoro affollati possono anche essere individuati all'interno di personale ausiliario non addetto antincendio

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato
- Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate
- Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 388/2003

Art. 15 – D.Lgs 81/2008

MISURE GENERALI DI TUTELA

- a) **la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) **la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) **l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) **il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**

- e) **la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) **la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO E ASSISTENZA

FUNZIONI di:

prevenzione, vigilanza e controllo relativo agli ambienti di lavoro, al fine di garantirne la sicurezza, prevenendo gli infortuni e le malattie da lavoro, e di migliorare le condizioni ed il benessere psicofisico dei lavoratori attraverso azioni e piani mirati di prevenzione e di educazione sanitaria.

Il Servizio si avvale di personale specialistico sia medico che tecnico il quale, in modo coordinato, singolarmente o in équipe, provvede a dar seguito ai diversi compiti di istituto ed a rispondere alle richieste degli utenti.

In particolare il Servizio si configura come l'Organo di Vigilanza, anche in funzione di polizia giudiziaria, sull'applicazione delle specifiche norme di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni.

SPSAL

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Rientrano, fra l'altro, nell'ambito di attività del Servizio quanto segue:

- Prevenzione, vigilanza e controllo dei fattori di rischio di infortuni e di malattie da lavoro.
- Epidemiologia occupazionale.
- Autorizzazioni ed espressioni di pareri nelle materie di competenza.
- Attivazione di piani mirati di prevenzione, comprensivi anche di indagini sanitarie e strumentali per la valutazione dei rischi, del danno da lavoro e delle condizioni di salute degli esposti.
- Effettuazione di vigilanza pianificata e permanente nel tempo sulle attività lavorative con i maggiori rischi sia di infortunio che di malattia professionale.

SPSAL

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Applicazione delle procedure previste dalla nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (D. Lgs. 758/94).

- Effettuazione delle inchieste di infortunio e di malattia professionale sia di iniziativa che su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- Risposta a tutte le richieste sanitarie per la tutela degli apprendisti, dei minori e delle lavoratrici madri di competenza del Servizio ed alle richieste per la valutazione della idoneità alla mansione specifica previste dalla legislazione vigente, idoneità alla conduzione dei generatori di vapore e idoneità all'utilizzo di gas tossici di competenza della Medicina Legale.

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Certificati di idoneità al lavoro.

- Partecipazione in forma coordinata con gli altri Servizi dell'Azienda U.S.L. alle Commissioni Mediche in cui sono previsti medici specialisti in medicina del lavoro.
- Controllo e coordinamento dell'attività dei medici competenti operanti nel territorio.
- Informazione, assistenza, formazione, educazione sanitaria nelle specifiche materie di competenza.
- Coordinamento delle attività ex Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI) ed ex Associazione Nazionale Controllo Combustione (ANCC) per controlli impiantistici preventivi e periodici.
- Collegamento, per le materie di competenza con le altre Istituzioni di Vigilanza (Direzione Provinciali Lavoro, INAIL, INPS), con il Comitato di Coordinamento Regionale, con i Comitati Paritetici e con le parti sociali.
- Linea di attività di impiantistiche – antinfortunistiche.
- Coordinamento ed esecuzione delle attività di controllo e verifica impiantistica preventive periodiche già di pertinenza ex ENPI ed ex ANCC.
- Impianti di terra, impianti antideflagranti, impianti di sollevamento, montacarichi e ascensori.

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FUNZIONI

- **CONTROLLI** per la prevenzione incendi per le attività soggette (pratiche CPI)
- **VIGILANZA** in materia di prevenzione incendi
- **AUTORIZZAZIONI** in deroga ad alcuni obblighi (chiusura a chiave delle uscite di emergenza, obbligo doppia scala di emergenza)
- Hanno **QUALIFICA** di Ufficiali di Polizia Giudiziaria

INAIL

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

Funzioni

- Assicura il Datore di Lavoro verso i danni da infortuni e malattie professionali
- L'assicurazione è obbligatoria per legge e non esonera in DDL da responsabilità penali
- Ha acquisito tutte le funzioni tecniche di ISPESL e IPSEMA

Prestazioni

- Sanitarie per diagnosi e terapie mediche
- Indennità per assenza dal lavoro
- Rendita e indennizzi in caso di invalidità permanente
- Promozione della salute e della sicurezza anche attraverso il finanziamento di interventi di formazione, di implementazione del SGS e di acquisto/modifiche di macchinari, lay out di impianti

**RISCHIO
DANNO
PREVENZIONE
PROTEZIONE**

VALUTAZIONE DEI RISCHI



PERICOLO

Si definisce PERICOLO, la **proprietà intrinseca** (di un oggetto o di un'attività) di creare un danno.

Es. una sostanza infiammabile, una scala non protetta, una curva cieca

RISCHIO

Si definisce RISCHIO (R), la **probabilità di accadimento** di un dato evento in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da uno specifico danno.

Es. Incendio, caduta dall'alto, incidente stradale.

DANNO

In generale, si può definire danno, la conseguenza o l'insieme di **conseguenze negative** associate ad un dato evento.

Es. A seguito di un incendio, il danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime da intossicazione e la perdita di materiali quali arredi, attrezzature, strutture.


MAGNITUDO

La magnitudo rappresenta la **gravità** del danno riportato.

La distinzione danno/magnitudo è importante poiché *non a tutti i danni è associata la stessa gravità.*

Nello specifico..

- E' un concetto probabilistico.
- Dipende da:
 - ✓ Frequenza di Accadimento (f);
 - ✓ Magnitudo (M).



INFORTUNIO

Incidente determinato da una **causa violenta** in occasione di lavoro dal quale derivi la **morte** o l'**invalidità permanente** (parziale o assoluta) o l'**inabilità temporanea** (assoluta).

- *È un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute.*

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia **causata da attività lavorativa** dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente (parziale o assoluta) o l'inabilità temporanea (assoluta).

Per provocare una malattia professionale, i **fattori di rischio** devono essere presenti nell'ambiente in **determinate quantità**.

Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco.

N.B.

Non tutti i rischi sono eliminabili!!!

Che fare?

Cercare di ridurre il rischio.

Come?

**Gestione del rischio
residuo**

PREVENZIONE

PROTEZIONE

Dott.Ing. Lara Sirna

41

PREVENZIONE


Si definisce prevenzione, l'insieme di azioni da intraprendere per **ridurre la frequenza** del rischio residuo.

PROTEZIONE

Si definisce protezione, l'insieme di azioni da intraprendere per **ridurre la gravità** degli eventi incidentali.

Può essere **PASSIVA** e **ATTIVA**.

Con PREVENZIONE E PROTEZIONE



PERCEZIONE DEL RISCHIO

- E' influenzata da vari fattori:
 - ✓ Attività intraprese volontariamente;
 - ✓ Controllo personale sulla variabilità del rischio;
 - ✓ Cause degli incidenti ben identificate;
 - ✓ Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisiche;
 - ✓ Probabili conseguenze dell'incidente non gravi;
 - ✓ Scarsa memorizzazione degli incidenti;
 - ✓ Attività senza alternative.

*È FONDAMENTALE CONOSCERE I RISCHI A CUI SI E' SOGGETTI
PER COMPIERE LE OPERAZIONI CON ATTENZIONE E NEL
RISPETTO DI NORME E PROCEDURE.*